

nel caso in ispecie, nell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale verso l'armatore o verso i noleggiatori, o caricatori ⁽¹⁰¹¹⁾.

Tuttavia, per quel che ci interessa, la distinzione fra le due colpe (contrattuale e aquiliana), del resto contrastata in dottrina ⁽¹⁰¹²⁾, ha un'importanza eminentemente teorica. In pratica, essa non potrà servirci che a determinare la misura del risarcimento, potendo essere risolte con piena indipendenza, nel caso dell'art. 505, le due questioni capitali sull'onere della prova e sulla graduazione della colpa: a ciò basta tener presente quello stesso fondamentale principio d'ordine pubblico che sta a base dell'art. 504, e la cui violazione fa sorgere una responsabilità particolare, che pur essendo d'indole contrattuale, non è spoglia di elementi pubblicistici.

Consideriamo partitamente le due questioni.

200. - *Grado di diligenza che il capitano deve osservare nell'adempimento dei suoi obblighi legali e distinzione fra colpa contrattuale e colpa Aquiliana.* — È nota la distinzione fra colpa *lata*, *levis* e *levissima*, come quella fra colpa *in concreto* e colpa *in abstracto* ⁽¹⁰¹³⁾. Ed è noto, ancora, che, in tanto può parlarsi di una graduazione della colpa, in quanto essa possa ricollegarsi ad una coincidente graduazione della diligenza. Or, qual'è il tipo di diligenza che il capitano deve osservare nell'adempimento dell'obbligo legale di cui all'art. 504, 2° comma?

Non già la diligenza in concreto (*diligentia quam in suis rebus adhibere solet*), propria del deposito (art. 1843 cod.

(1011) BRUNETTI, *op. cit.*, II, pp. 273, 274, *nota*. Ricordiamo che l'art. 235 del prog. 1931 di cod. mar. testualmente dispone: « Il comandante rappresenta gli interessi della nave e del carico salvo le speciali facoltà che siano conferite ad altre persone dai noleggiatori per la gestione dei loro interessi commerciali ».

(1012) Cfr. COGLIOLO, *La teoria della colpa*, in *Scritti di diritto privato*, II, pag. 127 segg.; LEONE, *La negligenza nella colpa extracontrattuale e contrattuale*, in *Riv. di dir. civ.*, VII, pag. 84 segg.; A. F. LEFEBURF, *De la responsabilité delictuelle, contractuelle, etc.*, in *Rev. crit. de légis. et de jurispr.*, XXXV (Nouv. série, T. XV, 1896, p. 685-693; PLANIOL, *Traité élément. de dr. civ.* vol. II (4^e ed.), n. 873 segg., p. 285 segg.

(1013) Cfr. DE RUGGIERO, *op. cit.*, II, pag. 118 segg.